

**DELIBERAZIONE 3 FEBBRAIO 2012
30/2012/R/GAS**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E URGENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEI
CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 17 LUGLIO 2002 N. 137/02**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 febbraio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e i suoi successivi aggiornamenti.

CONSIDERATO CHE:

- con nota in data 2 febbraio 2012 il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero) ha comunicato di avere ricevuto una segnalazione dalla società Snam Rete Gas contenente la constatazione di possibile criticità, prevedibile per il sistema nazionale del gas, derivante dalla rigidità climatica presente sul territorio nazionale che ha determinato un consistente accrescimento della domanda di gas, cui si è associata una riduzione di approvvigionamento di gas ai punti di entrata sulla rete nazionale di Tarvisio e di Cavarzere;
- con la medesima nota il Ministero ha invitato l'Autorità a valutare possibili interventi di competenza al fine di consentire possibili incrementi di importazione di gas da altri punti di entrata sulla rete nazionale rispetto ai

- quantitativi programmati anche con la sospensione dei corrispettivi di scostamento della capacità in tutti i punti di entrata nella rete nazionale;
- ai fini della valutazione dei possibili interventi rilevano:
 - le disposizioni contenute al Capitolo 8, § 6, del codice di rete della società Snam Rete Gas che prevede che l'utente presenti i programmi di immissione nei punti nella rete entro le ore 13:00 del giorno gas precedente a quello cui essi si riferiscono, anche ai fini della successiva verifica di congruità con le capacità conferite e con i programmi di trasporto delle infrastrutture interconnesse a monte;
 - le disposizioni contenute al comma 17.5, della deliberazione n. 137/02, che prevedono l'applicazione di un corrispettivo di bilanciamento commisurato al corrispettivo di capacità annuale di trasporto alla capacità utilizzata dall'utente in eccesso rispetto alla capacità conferita.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente, in linea con le esigenze rappresentate dal Ministero, prevedere disposizioni transitorie ed urgenti che prevedano
 - la possibilità di programmare le immissioni in rete in deroga anche oltre ai vincoli posti dalle disposizioni del codice di rete sopra richiamati; e
 - l'applicazione all'utente che, presso i punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, utilizzi capacità di trasporto in eccesso rispetto alla capacità conferita un corrispettivo pari alla capacità utilizzata in eccesso moltiplicata per il corrispettivo di capacità riproporzionato su base giornaliera in luogo del corrispettivo previsto al comma 17.5 della deliberazione n. 137/02 e tenendo conto delle tolleranze previste al medesimo comma;
- le disposizioni del presente provvedimento, in considerazione degli elementi di urgenza sopra richiamati, abbiano efficacia dalla data della comunicazione del Ministero sino a revoca da parte dell'Autorità nel caso di risoluzione delle possibili criticità sopra richiamate, e comunque non oltre il 31 marzo 2012

DELIBERA

1. di prevedere che la società Snam Rete Gas, in deroga alle disposizioni contenute al Capitolo 8, § 6 del proprio codice di rete e coordinandosi con i gestori dei sistemi interconnessi, accetti programmi di immissione in rete predisposti dagli utenti, anche per quantitativi superiori alla capacità conferita ove disponibile o non utilizzata da altri utenti e presentati anche oltre il termine ivi previsto;
2. di prevedere che, in luogo del corrispettivo previsto al comma 17.5 della deliberazione n. 137/02 e tenendo conto delle tolleranze ivi previste, all'utente che in un giorno gas utilizzi una capacità di trasporto superiore a quella conferita si applichi un corrispettivo pari alla capacità utilizzata in eccesso, moltiplicata per il relativo corrispettivo mensile di capacità riproporzionato su base giornaliera;

3. di stabilire che, in considerazione degli elementi di urgenza sopra richiamati, le disposizioni del punto recedente decorrano dal 3 febbraio 2012 sino a revoca con provvedimento dell'Autorità e comunque non si applichino oltre il 31 marzo 2012.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 febbraio 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni